

DIRITTO ANNUALE 2008 ⁽¹⁾

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

Spettabile Impresa,

il **decreto 1° febbraio 2008** del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4.3.2008 ed entrato in vigore il 5.3.2008), ha fissato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2008 da tutte le imprese *iscritte* o *annotate* nella SEZIONE SPECIALE del Registro Imprese.

Il versamento deve essere eseguito **entro il 16 giugno 2008** in un'unica soluzione, **tramite modello di pagamento F24 esclusivamente in via telematica**.

È possibile pagare nei successivi 30 giorni maggiorando l'importo dello 0,40% (senza arrotondamento).

È possibile pagare utilizzando in compensazione eventuali crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

	per la sede	per ogni unità locale ⁽²⁾ (20% dell'importo della sede)
- IMPRESE INDIVIDUALI	€ 88,00	€ 18,00
- SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE		
- SOCIETÀ SEMPLICI (non agricole)	€ 144,00	€ 29,00
- SOCIETÀ TRA AVVOCATI (art. 16 comma 2 del D. Lgs. 96/2001)	€ 170,00	€ 34,00
<hr/>		
- unità locali o sedi secondarie di IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO		€ 110,00

RISERVATO ALLE IMPRESE INDIVIDUALI ED ALLE SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI NUOVE UNITÀ LOCALI NEL PERIODO 1.1.2008 – 4.3.2008.

Le imprese individuali e le società semplici agricole che, nel periodo 1.1.2008 – 4.3.2008, hanno presentato domanda di iscrizione al Registro Imprese di nuove unità locali, sono tenute a congruare, entro il 16 giugno 2008 tramite modello F24, la differenza tra l'importo del diritto annuale pagato e il nuovo importo di € 18,00 fissato per l'anno 2008 dal decreto 1° febbraio 2008.

¹ art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

² Per ogni unità locale, deve essere versato, alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. L'importo dovrà essere eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2008 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risulta iscritta al 1° gennaio 2008.

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione secondo le disposizioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo.

Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale 2007 possono usufruire del ravvedimento, entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento, per regolarizzare la propria posizione (informazioni sul sito internet camerale www.bg.camcom.it).

Si ricorda che dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, **l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Call Center (tel. 199 113394) oppure all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Bergamo (tel. 0354225262 - 202) oppure consultare il sito internet camerale www.bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Spinetti

Bergamo, maggio 2008